

D.Lgs. 22-1-2004 n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

7-bis. *Espressioni di identità culturale collettiva.*

1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10 ⁽⁹⁾.

(9) Articolo aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.
